

Direttrici

Ginevra CONTI ODORISIO

Università degli Studi Roma Tre

Fiorenza TARICONE

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Comitato scientifico

Pasquale BENEDEUCE

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Antonio D'ALESSANDRI

Università degli Studi Roma Tre

Maurizio DEGL'INNOCENTI

Università degli Studi di Siena

Federica FALCHI

Università degli Studi di Cagliari

Anna Rita GABELLONE

Università del Salento

Claudia GIURINTANO

Università degli Studi di Palermo

Dominique GODINEAU

Université de Rennes 2

Michela MINESO

Università degli Studi di Milano

Laura MITAROTONDO

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Marie-Frederique PELLEGRIN

Université Jean Moulin Lyon 3

Francesca RUSSO

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Anne VERJUS

Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon

DONNE E POLITICA



Donne non si nasce, ma si diventa
— Simone de Beauvoir

La collana Donne e Politica è dedicata alla pubblicazione di ricerche e studi, monografie o volumi collettanei, dedicati a colmare le lacune storiche, ancora esistenti nella nostra cultura, derivanti dall'assenza della dimensione di genere nella storia.

In primo luogo dunque, tenendo presente i risultati conseguiti in quaranta anni di "studi sulle donne", oggi "studi di genere" si tratta di comprendere in pieno le cause del diverso percorso di uomini e donne per accedere ai diritti civili, politici e sociali. Non solo una storia delle donne ma una storia delle relazioni tra i generi. Verrà dato spazio pertanto agli studi sulle protagoniste ed i protagonisti delle campagne suffragiste nei paesi occidentali, ai classici della questione femminile, alle teorie formulate per spiegare le ragioni della "differenza e dell'uguaglianza" femminile e a quelle opposte alla ricerca di un nuovo equilibrio nei rapporti tra i sessi; all'analisi dei mutamenti e delle trasformazioni delle idee politiche, culturali, giuridiche.

La collana nasce anche dalla convinzione che questa nuova storiografia non interessa esclusivamente le donne, ma deve diventare patrimonio della cultura generale. Solo in questo modo sarà possibile formulare e realizzare una politica della parità, fornendo alle giovani generazioni gli strumenti culturali e scientifici appropriati.

FIorenza TARICONE

MANUALE DI PENSIERO POLITICO E QUESTIONE FEMMINILE





©

ISBN
979-12-218-0031-9

PRIMA EDIZIONE
ROMA 20 GIUGNO 2022

A Futura, mia nipote

INDICE

13 *Avvertenza*

15 Capitolo I

Alle origini del liberalismo e della democrazia

1.1. Contrattualismo e giusnaturalismo, 15 – 1.2. I secoli precedenti al contrattualismo classico, 17 – 1.3. I teorici del contratto sociale, 19 – 1.4. Riscontri storici, 23 – 1.5. Thomas Hobbes: riferimenti storico-politici, 25 – 1.5.1. Cenni biografici, 27 – 1.5.2. Le tematiche, 28 – 1.5.3. Stato di natura, 31 – 1.5.4. I fondamenti del diritto naturale, 33 – 1.5.5. Lo Stato, 37 – 1.5.6. La società convenzionale e le tre forme di Stato, 40 – 1.5.7. Il dominio paterno e dispotico e il potere materno, 48 – 1.5.8. Cause di disgregazione dello Stato, 51 – 1.6. John Locke: riferimenti storico-politici, 53 – 1.6.1. Cenni biografici, 54 – 1.6.2. Le opere, 56 – 1.6.3. Le tematiche principali, 58 – 1.6.4. Della società politica o civile, 61 – 1.6.5. La critica delle contemporanee: Mary Astell, 63 – 1.6.6. J. Locke e il patriarcalismo, 67 – 1.7. Immanuel Kant: cenni biografici, 71 – 1.7.1. Alcuni aspetti del pensiero politico, 72 – 1.8. Jean Jacques Rousseau: cenni biografici, 78 – 1.8.1. Un illuminista atipico, 80 – 1.8.2. Il contrattualismo democratico, 83 – 1.8.3. Le contraddizioni di un grande pensatore, 86 – 1.9. Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu: cenni biografici, 88 – 1.9.1. Lo spirito delle leggi, 90 – 1.9.2. Natura e principio delle forme di governo, 93 – 1.9.3. Lo status di donna e cittadina per Montesquieu, 98 – Cenni bibliografici, 99.

103 Capitolo II

Utopia-utopismo

2.1. Dal mondo greco all'Umanesimo, 103 – 2.2. Tommaso Moro, 106 – 2.3. Tommaso Campanella, 108 – 2.4. Utopie letterarie, scientifiche e politiche, 113 – 2.5. Le utopie del XVIII secolo: R. de La Bretonne, S. Mercier, G. B. de Mably, 116 – 2.6. Morelly e le *Code de la Nature*, 120 – 2.7. Etienne Cabet, 138 – Cenni bibliografici, 141.

143 Capitolo III

Il secolo dei Lumi

3.1. Mutamenti della geografia politica: la rivoluzione americana, 143 – 3.2. La Rivoluzione francese e l'Europa dei diritti, 155 – 3.3. Emmanuel Joseph Sieyès, 162 – 3.4. La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina: Olympe de Gouges, 165 – 3.5. La cittadinanza delle donne durante la Rivoluzione Francese, 171 – Cenni bibliografici, 173.

177 Capitolo IV

Il pensiero controrivoluzionario

4.1. Edmund Burke: cenni biografici, 177 – 4.1.1. Il pensiero politico, 180 – 4.2. Le reazioni alle *Reflections*: Mary Wollstonecraft, 185 – Cenni bibliografici, 188.

189 Capitolo V

Diffusione dell'idea federale

5.1. Il XVIII secolo, 189 – 5.2. Il XIX secolo: Carlo Cattaneo, 190 – 5.3. Il XX secolo, 193 – 5.4. Le europeiste di Ventotene: Ursula Hirschmann Spinelli, 198 – Cenni bibliografici, 202.

203 Capitolo VI

Liberalismo e democrazia nel XIX secolo

6.1. Benjamin Constant: cenni teorici, 203 – 6.2. Jeremy Bentham: cenni biografici, 211 – 6.2.1. Filosofo, giurista e riformatore, 212 – 6.2.2. Il buon governo, 217 – 6.2.3. La questione femminile per Bentham, 218 – 6.2.4. Le critiche, i successi, 228 – 6.3. John Stuart Mill: cenni biografici, 229 – 6.3.1. Le tematiche, 231 – 6.3.2. Rappresentanza e governo rappresentativo, 235 – 6.3.3. L'impegno per i diritti civili e politici femminili, 238 – 6.4. Alexis-Charles-Henri Clérel de Toc-

queville: cenni biografici, 243 – 6.4.1. Le tematiche de *La Démocratie en Amérique*: libertà ed uguaglianza, 247 – 6.4.2. Associazionismo e democrazia, 250 – 6.4.3. Il ruolo dei partiti, 253 – 6.4.4. La tirannia della maggioranza, 254 – 6.4.5. La schiavitù dei neri in democrazia, 256 – 6.4.6. La condizione femminile, 259 – 6.5. L'analisi politica di Harriet Martineau, 262 – 6.6. La svolta di Seneca Falls, 268 – 6.7. Giuseppe Mazzini: cenni biografici, 272 – 6.7.1. Il percorso politico di Mazzini, 275 – 6.7.2. L'influenza di Mazzini sul risorgimento femminile, 279 – 6.7.3. Mazziniane liberali e repubblicane, 282 – 6.8. Diritti sociali e politici: Salvatore Morelli e Anna Maria Mozzoni, 286 – Cenni bibliografici, 290.

295 Capitolo VII

Socialismo utopistico e scientifico

7.1. Lo statuto teorico, 295 – 7.2. Saint-Simon: cenni biografici, 300 – 7.2.1. Le tematiche, 305 – 7.2.2. Il sansimonismo e la questione femminile, 306 – 7.3. Charles Fourier: cenni biografici e teorici, 312 – 7.3.1. Interpreti del fourierismo: Clarisse Vigoreux e Zoé Gatti de Gamond, 315 – 7.4. Pierre-Joseph Proudhon: cenni biografici e teorici, 320 – 7.4.1. La crisi della società politica, 322 – 7.4.2. L'asimmetrico parallelo fra l'uomo e la donna, 326 – 7.5. Contro Proudhon: Jeanne Déroin, Daniel Stern, Jenny d'Héricourt e Juliette Lambert, 330 – 7.6. Karl Marx (1818–1883) e Friedrich Engels (1820–1895): cenni biografici, 344 – 7.6.1. Cenni teorici, 346 – 7.6.2. Marianna Bacinetti Florenzi Waddington e Flora Tristan, 350 – 7.7. Ottocento e Novecento: cittadinanza e diritto di voto, 354 – 7.8. Anarchia e Anarchismo: cenni teorici, 359 – 7.8.1. Esponenti dell'anarchia, 361 – Cenni bibliografici, 363.

369 *Indice dei nomi*

AVVERTENZA

Questo testo è rivolto a quanti e quante si avvicinano alla materia di pensiero politico e questione femminile; non ha quindi pretese di esaustività, ma certamente ha un carattere di relativa novità una disciplina che insegno da molti anni in ambito universitario. Il volume intende dare un quadro d'insieme delle tematiche elaborate dai maggiori pensatori e pensatrici a partire dalle teorie giusnaturalistiche e contrattualistiche, presentando anche documenti integrali, ritenuti essenziali per la migliore comprensione del mondo odierno. Il testo si propone di conseguenza di affiancare ai pensatori politici le opinioni e i contributi offerti da scrittrici, pensatrici e militanti ad essi coeve o posteriori, anche se non hanno prodotto un corpus omogeneo di dottrine.

I cenni bibliografici sono collocati alla fine di ogni capitolo, per evitare una esposizione d'insieme troppo vasta e offrire così suggerimenti specifici; naturalmente la bibliografia non ha pretese di esaustività, soprattutto per la presenza di scrittori e tematiche che da soli avrebbero trovato posto in una rassegna bibliografica; sono perciò elencati in ordine alfabetico Autori e Autrici e i loro testi, ad esclusione di articoli e riviste che di nuovo avrebbero richiesto uno spazio ben maggiore. La citazione di testi che risalgono all'Ottocento e al Novecento è motivata dall'esigenza di partire dalla pubblicazione di opere complete di alcuni studiosi di assoluta rilevanza, citando poi testi che via via arrivano fino alla contemporaneità.

Pur nei suoi dichiarati limiti, questo primo Manuale di Pensiero politico e questione femminile non avrebbe potuto arrivare a compimento se non fosse stato preceduto da anni di collaborazione e insegnamento ricevuti da Ginevra Conti Odorisio, fondatrice di questa disciplina, alla quale devo l'affinamento di un metodo, l'approfondimento della materia, e lo scambio intellettuale. Un particolare ringraziamento a Rossella Bufano per la sua preziosa collaborazione.

CAPITOLO I

ALLE ORIGINI DEL LIBERALISMO E DELLA DEMOCRAZIA

1.1. Contrattualismo e giusnaturalismo

In senso molto lato, il Contrattualismo comprende tutte quelle teorie politiche che vedono l'origine della società e il fondamento del potere politico, di volta in volta chiamato *potestas*, *imperium*, governo, sovranità, stato, in un contratto e cioè in un accordo tacito o espresso fra più individui, accordo che segnerebbe la fine di uno stato di natura e l'inizio dello stato. Esso si configura in altre parole come parte integrante di un processo politico che porterà al Costituzionalismo e all'esigenza di limitare il potere del governo per mezzo di un documento scritto, che stabilisca i rispettivi diritti e doveri. In senso più stretto per Contrattualismo s'intende una scuola fiorita in Europa tra l'inizio del Seicento e la fine del Settecento, che ha i suoi massimi rappresentanti in Johannes Althusius (1563 circa–1638), Thomas Hobbes (1588–1679), Baruch Spinoza (1632–1677), Samuel Pufendorf (1632–1694), John Locke (1632–1704), Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Immanuel Kant (1724–1804).

Varie sono state le cause che hanno provocato la sua diffusione.

1. Uno sviluppo politico molto rapido che ha favorito la nascita di nuove forme di governo.
2. Una cultura politica secolare, disposta a discutere razionalmente sull'origine e sui fini del governo non accettato passivamente in quanto dato della tradizione o perché di origine divina.
3. Il desiderio di dare una legittimazione razionale ai comandi del potere, mostrando che esso si fondava sul consenso degli individui.

Gli elementi essenziali delle teorie contrattualiste sono lo stato di natura e lo stato civile, che nella logica contrattualista si contrappongono, come si contrappongono il regno animale, in cui ciascuno segue i propri istinti ed il regno umano, ordinato dalla ragione. Per stato di natura s'intende quella condizione dalla quale l'uomo uscirebbe associandosi in un patto con gli altri uomini. I contrattualisti hanno definito tale stato in maniera differente: bellicoso **Hobbes**, di pace per **Pufendorf** e **Locke**, di competitività per **Kant**, di felicità per **Rousseau**. L'espressione contratto sociale o contratto originario si rivolge spesso a due diversi tipi di contratto, entrambi del diciassettesimo secolo e individuabili anche nel pensiero politico greco. Il primo è in ordine logico il contratto sociale vero e proprio, il quale presuppone che un numero di individui che si trovano in uno "stato di natura" si accordino per formare una società organizzata. La seconda forma di contratto sociale può essere chiamata contratto di governo o contratto di sottomissione; come contratto non ha nulla a che vedere con la fondazione dello Stato, ma presupponendo uno Stato già esistente, definisce i termini in base ai quali i contraenti promettono obbedienza e il sovrano promette loro protezione e buon governo. Finché il re mantiene la sua parte dell'accordo, i sudditi devono mantenere la loro, ma se egli governa male, il contratto si rompe e la lealtà al sovrano viene meno. Nell'evoluzione storica, l'ordine logico risulta capovolto e il contratto di governo è il primo a fare la sua apparizione, soprattutto perché in epoca monarchica è utile per esempio, a minoranze oppresse, suggerire un limite ai poteri del sovrano.

La distinzione fondamentale fra i due tipi di contratto è stata approfondita soprattutto da **Althusius** e **Pufendorf**. Da un lato, abbiamo il patto di associazione fra diversi individui che passano dallo stato di natura allo stato sociale, decidendo di vivere insieme; dall'altro, il patto di sottomissione che instaura il potere politico al quale si promette di obbedire. Il primo crea il diritto, il secondo instaura il monopolio della forza. Col primo nasce il diritto privato, col secondo quello pubblico. La posizione dei contraenti è diversa nei due patti: nel primo i contraenti sono in posizione di parità, ciascuno s'impegna nei confronti di tutti e si è liberi o meno di accettare, in un regime fraterno di uguaglianza. Il secondo crea un rapporto di subordinazione, l'individuo non è libero di non accettare e vige il principio paterno della dominazione.

I tre possibili livelli inerenti alle teorie contrattualistiche sono: la realtà del passaggio dallo stato di natura allo stato di società, con una prevalen-

za del problema antropologico dell'origine dell'uomo civile. L'ipotesi puramente logica per mettere in luce l'idea di come uno Stato deve essere razionalmente o giuridicamente, dando un fondamento all'obbligazione politica nel consenso espresso o tacito degli individui ad un'autorità che li rappresenta o li incarna. Il contratto come un puro strumento di azione politica per imporre dei limiti a chi detiene il potere.

Il Contrattualismo classico si muove prevalentemente nel secondo livello dove predomina l'elemento giuridico quale categoria costitutiva.

1.2. I secoli precedenti al contrattualismo classico

La tesi di una società politica nata da un contratto utilitaristico è formulata dai sofisti greci e poi ripresa dagli epicurei. Il *pactum societatis* sarebbe scaturito da un'esigenza prettamente utilitaristica tra individui egoisti che vogliono garantirsi la sicurezza reciproca. Si è individuato anche nelle *Leggi* di **Platone** una forma di contratto nel giuramento reciproco stipulato fra le città di Argo, Messene, Sparta e i loro rispettivi re: questi giurano di non far pesare eccessivamente la loro autorità, mentre le città giurano di mantenere il regime monarchico fino a quando i re avessero mantenuto gli impegni assunti.

Nel Medio Evo, benché i trattati politici non siano caratterizzati dall'originalità, sono elaborati alcuni principi che costituiscono lo sfondo di teorie sviluppatasi in seguito. Il Medio Evo si rifà a due fonti principali: il diritto romano incarnato nel *Corpus Juris* di **Giustiniano** e l'insegnamento della Chiesa. Da esse derivano due opposte teorie di governo, che danno luogo successivamente a interpretazioni controverse fra loro. Il diritto romano si presta da una parte all'assolutismo: «ciò che piace all'Imperatore ha la forza della legge», è l'equivalente della frase latina *quod principi placuit legis habet vigorem*. Ma egualmente propria del diritto romano è l'affermazione che l'autorità dell'Imperatore deriva da una concessione da parte del popolo sovrano. Una dottrina quindi che, pur non parlando di contratto, può essere considerata basata sul consenso popolare, sulla quale innestare una teoria del contratto. Se si interpreta la *lex regia* in senso assolutista, si può invece interpretare il passaggio dal popolo al sovrano al pari di un'alienazione totale e irrevocabile, come sosterrà più tardi **Thomas Hobbes**.

Anche il cristianesimo può offrire teorie contrapposte: da una parte si sostiene l'autorità divina del potere secolare per cui ogni potere viene da Dio; dall'altra la teoria che ha come ispiratore **Sant'Agostino**, e la dottrina del peccato originale, secondo cui il potere secolare ha la sua origine nel peccato. La condizione politica non è naturale per l'uomo e lo Stato gli è stato artificialmente imposto; l'origine peccaminosa dello Stato diviene una leva per esaltare l'autorità ecclesiastica e attraverso questa limitazione del potere dei monarchi secolari, si apre un varco per la teoria del contratto perché costituisce il retroterra del liberalismo e radicalismo inglese del XIX secolo, che limita la funzione del governo alla semplice protezione della vita e della proprietà. In Sant'Agostino, inoltre, si trova la parola *pactum* applicata al processo di associazione. Il vescovo di Ippona ricorda che sia le bande di predoni che gli stati sono tenuti assieme da un *pactum societatis*, concetto ritenuto della massima importanza quando comincia a svilupparsi una regolare teoria del contratto. I Franchi e i popoli germanici mutuano l'idea di esprimere le condizioni che regolano la monarchia con un *pactum* dalla tradizione classica romana e anche dal Vecchio Testamento. L'intera vicenda del popolo eletto poggia sul fondamento del patto: quello di Dio con Noè, di **Abramo** con i posteri, e anche regolari accordi fra il re e il popolo, che esprimono i reciproci diritti di governante e sudditi. Dalla tribù germanica proviene del resto l'origine elettiva, in tutto o in parte del re e lo sviluppo del regime feudale, dominato dal carattere contrattuale degli obblighi esistenti tra sovrano e vassallo che accentua ancora di più l'importanza dei giuramenti.

La lotta per la supremazia fra papato e impero nell'undicesimo e dodicesimo secolo, con la questione delle investiture, stimola la letteratura politica anche se al centro non si trovano le relazioni fra popolo e monarchi, ma il diritto del governo secolare ad intervenire negli affari ecclesiastici. I principi della Chiesa cercano di resistere alle pretese imperiali, sostenendo il diritto del papato a intervenire negli affari secolari e deporre un imperatore che governi male, facilitando in tal modo la ricomparsa del tema del contratto. Il feudalesimo, assieme alla natura elettiva della monarchia, prepara il terreno per un'elaborazione compiuta della teoria contrattualistica. Il vassallo, nel giurare fedeltà, è obbligato ad adempiere obblighi solamente a condizione che anche il signore faccia lo stesso verso il vassallo. I re medioevali non sono autocrati, ci si aspetta che governino in conformità della legge e nei loro giuramenti di incoronazione promettono

questo; anche quando si diceva che governano per diritto divino, significa che il governo monarchico è parte dell'ordine di Dio e non che la discendenza primogenita di qualche dinastia ha ereditato un dominio da Dio. La diffusione di questa mentalità giuridica in relazione al contratto nel feudalesimo è dimostrata anche da uno dei documenti più noti, la *Magna Carta*, basata su una teoria della monarchia che comprende il riconoscimento di diritti e obblighi bilaterali.

Solo quando l'intera struttura dello stato medioevale va in pezzi e al suo posto sorge lo Stato indipendente e territoriale, governato dal sovrano, la cui volontà è legge, che la struttura medioevale si modifica. La teoria del contratto medioevale, secondo cui il potere del monarca è sottomesso alla legge e che considera il governo come figlio anziché padre della legge, non si presta più a sostenere l'impatto con le pretese monarchiche dell'assolutismo. L'unità dell'Impero viene sostituita da una pluralità di Stati nazionali sovrani; il contratto di governo è un'arma indubbiamente utile, ma le sue implicazioni divergono da quelle che ha avuto nel Medio Evo. Il risultato finale è l'emergere della teoria dei diritti naturali degli individui, e in risposta a ciò, la monarchia è trasformata in un assolutismo personale. La teoria contrattualistica medioevale sul fondamento e l'origine del governo si sviluppa nel Cinquecento come una teoria sull'origine della società stessa, finché i diritti naturali degli individui trovano la loro collocazione appropriata in uno ipotetico stato di natura. Alla riflessione ancora successiva si porrà il problema di come una semplice associazione di individui abbia potuto creare una società costituita, dotata per sempre del potere di coercizione nei confronti di persone che non si erano tutte e liberamente unite ad essa, ma erano semplicemente nate lì.

1.3. I teorici del contratto sociale

Johannes Althusius (Germania, 1563–1638) è tra i primi a creare una vera teoria del contratto sociale poiché considera il principio del contratto, implicito o esplicito, come la fondamentale base giuridica non solo dello Stato, ma di ogni genere di associazione umana (*consociatio*). Althusius divide le associazioni in cinque classi, ciascuna a sua volta più ampia della precedente: la famiglia, la confraternita, la comunità locale, la provincia e infine lo Stato. Ciascuna è formata dall'unione contrattuale

di associazioni più piccole, di modo che nelle associazioni più ampie le parti contraenti non sono individui, ma esse stesse associazioni. Lo Stato, creato dall'unione di province o comunità locali, è un'organizzazione federale piuttosto che unitaria, poiché le province depongono solamente tanta parte dei loro diritti, quanta è necessaria agli scopi della comunità mantenendo il diritto di secessione dallo Stato e di associazione con un altro.

Ugo Grozio (Paesi Bassi 1583–1645) è uno dei più importanti pensatori che condivide la concezione federale di Althusius e contribuisce anche allo sviluppo del diritto internazionale. Ugo Grozio viene ricordato come il capostipite della dottrina giusnaturalistica, che diffonde con l'opera del 1625 *De iure belli ac pacis*. Con il termine Giusnaturalismo s'intende una dottrina diffusasi nel XVII e XVIII secolo, secondo la quale esiste e può essere conosciuto un diritto naturale, che ha validità per sé ed è anteriore al diritto positivo. Questa opera diffonde in tutta Europa l'idea di un diritto naturale che ha la sua validità esclusivamente nella conformità alla ragione umana. Tale concezione propaga l'idea della necessità di conformare a tale diritto il diritto positivo, la costituzione politica degli Stati, la legittimità della disobbedienza e della resistenza a quelli che non si conformano.

La scuola del diritto naturale considera, infatti, compito della filosofia del diritto quello di scoprire e formulare le leggi universali e necessarie atte a reggere la condotta dell'uomo e il suo sviluppo nella società. Questa evoluzione del diritto è dovuta a diverse cause.

1. Il progresso delle scienze e la scoperta di nuove terre; a una nuova conoscenza della natura deve corrispondere una nuova dimensione del diritto naturale e un'accresciuta fiducia nella possibilità per l'uomo di comprendere ed utilizzare la natura.
2. Una concezione della natura essenzialmente laica. Il diritto si separa dalla religione, la politica dalla teologia.
3. Un nuovo ordine economico; per la sua impronta feudale il diritto del tempo è inadeguato alle necessità del capitalismo commerciale. È per tale motivo che lo sviluppo di quest'ultimo favorisce la scuola del diritto naturale.
4. L'appello dei nuovi teorici del diritto naturale all'utilità generale e ai diritti dell'individuo.